SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961

(45ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii d'oliva » (1395) (*D'iniziativa dei senatori Angelini Armando ed altri*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 428, 431, 434
BOLETTIERI 430, 431, 433
CARELLI, *relatore* 428, 430, 431, 432
DE LEONARDIS 430, 431, 433
MILILLO 432
MILITERNI 433
NEGRI 429
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 432, 433

« Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61 » (1400) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 421, 427
BOLETTIERI 426, 427
CARELLI 422, 423, 426, 427
DE LEONARDIS 423, 424, 426
FERRARI, *relatore* . . *Pag.* 422, 424, 426, 427
MILILLO 422, 423
PAJETTA 426
RISTORI 426
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 424, 426, 427

« Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » (1438) (*D'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 418, 420
CARELLI 420
RISTORI 419
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 420
SPEZZANO 420

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Carelli, Dardanelli, De Leonardis, Desana, Di

Rocco, Ferrari, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Negri, Pajetta, Ragno, Ristori, Spezzano e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sereni è sostituito dal senatore Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » (1438) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Monte, De Marzi Fernando, Armani, Zugno, Helfer, Prearo, Bucciarelli Ducci, Zerbino, Castellucci, De Leonardis, Bolla, Babbi Giuseppe, Negrari, Marenghi, Pucci Ernesto, Boidi, Schiavon e Tantalo: « Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi sanno, nella seduta del 22 febbraio non fu possibile, nonostante l'avvenuta approvazione degli articoli, approvare il disegno di legge nel suo complesso, non essendo pervenuto il parere ufficiale della Commissione di giustizia.

Tale parere ci è stato ora trasmesso, ed è così formulato:

« La Commissione di giustizia ritiene che il testo del disegno di legge, così come risulta formulato, sollevi fondati dubbi per ciò che concerne il profilo di legittimità costituzionale di alcune disposizioni.

Pertanto subordina il proprio favore al provvedimento all'accoglimento da parte della Commissione di merito delle proposte di emendamento che seguono:

1) il primo comma dell'articolo 1 devolve alle Commissioni tecniche provinciali la determinazione della percentuale di riduzione con assoluta ed indiscriminata discrezionalità; si ritiene opportuno che vengano invece indicati nella legge un limite minimo e massimo per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di cui si tratta;

2) all'articolo 1 dopo le parole « all'annata agraria 1959-1960 » è necessario aggiungere « relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia irrevocabile da parte dell'Autorità giudiziaria ». L'emendamento evita che venga applicata la riduzione prevista dal provvedimento a canoni già perequati giudizialmente, pareggiandosi in tal modo situazioni oggettivamente diverse in violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

3) altro necessario emendamento aggiuntivo all'articolo 1 è il seguente: « Nei casi in cui i canoni di affitto siano stati ridotti dall'Autorità giudiziaria in misura inferiore a quella indicata dalla Commissione tecnica provinciale, il beneficio della riduzione sarà applicato per la differenza »;

4) infine si ritiene opportuno sopprimere la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 4 che non appare costituzionalmente corretta, risolvendosi in una limitazione del diritto del proprietario non chiaramente giustificata dagli eventi di cui all'articolo 1 come lo è invece la riduzione dei canoni disposta in via unica e generale.

Premessa l'opportunità e la necessità delle suddette modificazioni la Commissione riconosce che la proposta di legge può raggiungere il fine di garantire agli affittuari, duramente provati, un sollievo e che essa è informata ad esigenze di ordine economico sociale, cui è connesso un evidente interesse pubblico diretto a tutelare la continuità produttiva delle imprese agricole danneggiate ».

Il parere favorevole della Commissione di giustizia è quindi subordinato all'accoglimento delle modifiche da essa proposte; modifi-

che che, quale relatore del disegno di legge, mi permetterò di confutare.

Debbo preliminarmente rilevare che la 2ª Commissione non ha tenuto presente l'articolo 44 della Costituzione che riconosce il carattere sociale della proprietà privata e le impone obblighi e vincoli per ottenere il razionale sfruttamento del suolo.

Al n. 1) del parere, si ritiene opportuno che vengano indicati nel provvedimento « un limite minimo e massimo per la determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di cui si tratta ». Ora è evidente che la suddetta Commissione ha dimenticato il Codice civile il quale, in vari punti, lascia al prudente arbitrio del giudice la determinazione di un limite minimo e massimo del *quantum*. Basta ricordare l'articolo 1467, in materia di eccessiva onerosità dei contratti, per il quale « ... se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto... La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Non è pertanto esatta l'affermazione contenuta nel parere; e d'altronde io ritengo che, stabilendosi nel disegno di legge un minimo e un massimo, si verrebbero a limitare le possibilità di decisione delle Commissioni tecniche in relazione a ciascun caso.

Si sostiene poi, al numero 2) del parere, che è necessario aggiungere dopo le parole « all'annata agraria 1959-60 » le altre « relativamente ai quali non sia intervenuta pronuncia irrevocabile da parte dell'Autorità giudiziaria ».

Ma è evidente che, se in un determinato caso è stata pronunciata una sentenza definitiva, passata in giudicato, non può la Commissione tecnica provinciale prendere nuovamente in esame il caso medesimo. Si avrebbe altrimenti un *bis in idem*. La modifica proposta appare pertanto quanto meno pleonastica.

Altro necessario emendamento aggiuntivo all'articolo 1 — si sostiene al n. 3) del parare in questione — è il seguente: « Nei casi in cui i canoni di affitto siano stati ridotti dalla Autorità giudiziaria in misura inferiore a quella indicata dalla Commissione tecnica provinciale, il beneficio della riduzione sarà applicato per la differenza ». Qui l'estensore del parere cade in evidente contraddizione con quanto precedentemente affermato in merito ad un giudicato definitivo dell'Autorità giudiziaria, ammettendo che la Commissione provinciale possa esaminare la questione anche dopo il giudicato medesimo. Egli pone, cioè, come presupposto quanto si è sopra esplicitamente escluso poichè ritiene valido sia il giudicato della Autorità giudiziaria, sia il riesame del caso da parte della Commissione tecnica; situazione, questa, che non potrà mai verificarsi. O la vertenza è nuova e la Commissione potrà prenderlo in esame o si riferisce a caso già giudicato dall'Autorità giudiziaria ed allora la Commissione non potrà prenderlo in esame per non cadere nel *bis in idem*.

Al n. 4), infine, si propone la soppressione della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 4; disposizione che apparirebbe in contrasto con la Costituzione. Il legislatore non potrebbe, cioè, secondo la Commissione di giustizia, imporre al proprietario la rateizzazione del canone dovutogli.

Ora ciò è veramente assurdo, essendo le rateizzazioni in caso di morosità entrate nell'uso comune; tale sistema è stato adottato, come è noto, persino dal Ministero delle finanze nei riguardi dei contribuenti morosi. Per l'articolo 1648 del Codice civile anche il giudice ordinario può disporre la rateizzazione a favore dei coltivatori diretti.

In considerazione di quanto ho esposto ritengo che le condizioni poste dalla Commissione di giustizia all'approvazione del provvedimento non abbiano motivo di essere, e che si debba pertanto accogliere solo l'ultima parte del parere dalla Commissione che è per il riconoscimento della necessità e utilità del progetto di legge. Sollecito quindi gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge nel suo complesso.

R I S T O R I . Noi, pur confermando l'approvazione data in precedenza al disegno di legge, temiamo che la procedura seguìta pos-

sa portare delle serie conseguenze per l'applicazione del provvedimento.

C A R E L L I . Durante la discussione svoltasi il 22 febbraio sul disegno di legge auspicai l'intervento del Governo in favore degli assegnatari della piccola proprietà contadina e l'estensione ad essi delle provvidenze previste per gli affittuari di fondi rustici.

Ora ho avuto occasione di leggere una relazione, veramente chiara ed esauriente, la quale giustifica l'inopportunità di intervenire nel settore in questione, ragione per cui non insisto. Non posso però fare a meno di far osservare ancora all'onorevole Sottosegretario di Stato che l'annua quota di ammortamento nei contratti dei suddetti assegnatari è vincolata all'andamento del libero mercato del grano; il quale però almeno in parte risente dell'influenza degli ammassi, per contingente, il che altera l'orientamento commerciale. Sarebbe opportuno, pertanto, ad evitare inconvenienti, vincolare la quota di cui ai contratti degli assegnatari al prezzo del grano conferito all'ammasso.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A mio avviso le confutazioni fatte dall'onorevole relatore al parere espresso dalla Commissione di giustizia sono convincenti ed esaurienti, ragione per cui penso si possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Quanto alla raccomandazione rivolta, nella precedente seduta, dal senatore Carelli al Governo, di presentare un disegno di legge in favore degli assegnatari della piccola proprietà contadina, io mi sono preoccupato di far esaminare la questione dagli Uffici del Ministero. Ora i suddetti Uffici ritengono che la norma del provvedimento in discussione non si possa estendere ai piccoli proprietari in via amministrativa, e non sia neanche opportuno farlo con un apposito disegno di legge.

S P E Z Z A N O . Pur dichiarandomi favorevole al disegno di legge non posso nascondere la convinzione che, per strafare, si sia caduti in un errore di procedura, il quale, come ha già osservato il collega Ristori, potrebbe portare a risultati assai spiacevoli. Coloro i cui interessi si trovano in contrasto col provvedimento potrebbero, infatti, appigliarsi sia all'approvazione degli articoli avvenuta prima che fosse pervenuto il parere della 2ª Commissione, sia al parere stesso; perchè non bisogna dimenticare che, a torto o a ragione, in quel parere si pongono a condizione di esso alcune modifiche e si solleva addirittura un'eccezione d'incostituzionalità.

Veda pertanto la Commissione se è il caso di porre il provvedimento in condizione di essere dichiarato nullo o incostituzionale, col rischio di dover riprendere la discussione dal principio.

Mi sia consentito un altro rilievo. In definitiva noi emaniamo un provvedimento che colpisce dei privati proprietari, e non abbiamo neanche preso in considerazione l'opportunità di estendere la norma anche agli Enti di riforma. Ora questo rappresenta un assurdo, poichè sono note le condizioni di assoluto disagio in cui si trovano gli affittuari di tali Enti — specie nella zona del Metapontino, delle Puglie e della Calabria, che è stata allagata — ma i danni da essi subìti sembra non debbano essere presi in considerazione.

Ritengo pertanto che bisognerebbe rivedere tutta la questione, per emanare un provvedimento improntato ad una maggiore serietà e ad una maggiore equità.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Senatore Spezzano, come ebbi già occasione di dire nella mia relazione, il provvedimento deve essere approvato con urgenza, essendo in corso atti esecutivi che il provvedimento stesso interromperebbe immediatamente.

Le sue più che giuste considerazioni potranno quindi senz'altro ispirare un nuovo disegno di legge; oggi, però, dobbiamo preoccuparci soprattuto di porgere agli affittuari di cui si tratta quell'aiuto del quale hanno tanto bisogno.

Ora, poichè nessun altro domanda di parlare, do nuovamente lettura del testo del disegno di legge:

Art. 1.

Nelle zone già delimitate o che saranno delimitate ai sensi degli articoli 1 o 9 della leg-

ge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di affitto di fondo rustico in natura o in denaro relativi all'annata agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta.

È considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1960, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

È fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui agli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone dove essa abbia luogo successivamente.

Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Art. 2.

Le indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotte, nelle zone di cui al precedente articolo, con gli stessi criteri e modalità ivi indicati.

Si applicano altresì, per le dette concessioni, le disposizioni del secondo e terzo comma del successivo articolo 4.

Art. 3.

Per i fondi rustici ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1, è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o rilascio, nonchè delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto.

Art. 4.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorchè ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non più di 6 rate semestrali quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300 mila annue.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61 » (1400) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Contributo dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 22 febbraio il senatore Spezzano chiese il rinvio della discussione del disegno di legge, allo scopo di meglio documentarsi sull'argomento. A sua volta il relatore, accettando il rinvio, chiese alcuni chiarimenti al Governo in merito alla riduzione, prevista dal provvedimento, di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dell'agricoltura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F E R R A R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge si ricollega ad altri provvedimenti sottoposti negli anni precedenti all'esame del Parlamento, e da questo approvati, allo scopo di costituire un'efficace protezione, mediante la concessione di un contributo da parte dello Stato nelle spese di gestione per l'ammasso dell'olio d'oliva, per i produttori.

Ora — nonostante le sollecitazioni partite, in particolare, dalla nostra Commissione — avviene frequentemente che i disegni di legge vengano portati al nostro esame con molto ritardo; e così è avvenuto anche per il provvedimento oggi in discussione, la cui eventuale approvazione avrà luogo a conferimenti già esauriti. A questo proposito, anzi, gradirei che l'onorevole Sottosegretario di Stato ci informasse sulla quantità di prodotto ammassato a tutt'oggi.

Desidererei, inoltre, sempre dal rappresentante del Governo, qualche notizia sulla questione — da me già accennata durante la precedente seduta — della riduzione degli stanziamenti iscritti in alcuni capitoli di spesa, ordinaria e straordinaria, del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Non vorrei, ripeto, che tali riduzioni avessero effetti sfavorevoli per altre necessità dell'agricoltura, non solo nel presente esercizio finanziario, ma anche in quelli futuri; la riduzione approvata oggi potrebbe infatti essere considerata come una prova della non necessarietà di alcune spese.

Per quanto riguarda la misura del contributo statale, questo è — come per lo scorso anno — di lire 2.500 al quintale, entro un limite di spesa complessivo di 800 milioni di lire; limite di spesa nel quale ritengo si rientri senz'altro

In sostanza, dunque, nonostante i dubbi testè espressi, penso che la Commissione possa concedere il suo voto favorevole al disegno di legge.

C A R E L L I Sono anch'io favorevole all'approvazione del provvedimento. Rilevo soltanto che ogni qualvolta viene emanata una legge essa trova immediatamente delle controparti che riescono ad eluderla. Nel caso della produzione dell'olio di oliva, infatti, mentre noi abbiamo con la legge del 1960 sulla classificazione degli olii stabilito particolari norme per la salvaguardia del patrimonio olivicolo italiano, è avvenuto che i sottoprodotti dell'olio hanno avuto una considerevole richiesta dall'estero. Tali sottoprodotti, dopo essere stati trattati con il sistema della esterificazione, non consentito in Italia, vengono reimportati nel nostro Paese sotto forma di olio commestibile e raffinato

È evidente la necessità di provvedere, prendendo accordi soprattutto con il Ministero del commercio con l'estero, ad impedire il verificarsi di fatti che possono nuocere alla salute pubblica ostacolando l'opera del legislatore.

C'è ancora da rilevare che il principio sociale dell'ammasso è naturalmente basato non sulla produzione interna soltanto, ma sulla disponibilità risultante dalla produzione interna medesima e dalla produzione internazionale immessa in Italia.

Il suddetto principio va messo bene in chiaro poichè ripetutamente gli organi direttivi dei vari dicasteri danno l'impressione, in materia di ammassi, di volere tener conto della sola produzione interna. Prego quindi l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler provvedere a che tali criteri vengano riveduti, anche perchè credo che il mio punto di vista sia condiviso dai colleghi.

M I L I L L O . Il disegno di legge ripropone il grosso problema degli ammassi. Ora è bene ricordare che l'ammasso dell'olio sorse — e la sua necessità fu universalmente rico-

nosciuta — come provvedimento temporaneo alcuni anni or sono, quando realmente il prodotto attraversava una seria crisi. Per fortuna in questi ultimi anni, il mercato dell'olio si è risollevato, ragione per cui la prima indagine che avremmo dovuto condurre sarebbe stata quella sulla opportunità di continuare a ricorrere agli ammassi in questo settore.

A mio avviso tale opportunità non sussiste, attualmente; e quello che fu a suo tempo un beneficio emanato soprattutto a favore dei piccoli produttori si risolve, al presente stato dei fatti, in un grosso regalo per quella organizzazione che si chiama Federconsorzi la quale, da dieci o dodici anni, ingoia, grazie alla gestione degli ammassi e senza controllo, decine di miliardi.

C A R E L L I . Il controllo, per il senatore Milillo, non è valido?

M I L I L L O . Gli organi di controllo si sono rivelati del tutto inoperanti, e la materia degli ammassi è oggetto permanente di scandalo.

Non è possibile, purtroppo, approfondire la materia, per la necessità di evitare nuovi esami da parte dell'altro ramo del Parlamento, essendo il disegno di legge pervenuto al nostro esame con molto ritardo; giustamente si è affermato che provvedimenti di questo genere sono operanti solo se tempestivi, ed il disegno di legge — giunto a noi ad ammassi terminati — non avrà altro risultato che quello di portare nuovi stanziamenti dell'Erario a favore della Federconsorzi.

Tuttavia, di fronte a tale realtà, come comportarci? Noi non ci sentiamo di votare a favore, nè possiamo votare contro il disegno di legge, il quale deve comunque sanare una situazione già esistente. Quindi, mentre ci impegnamo verso noi stessi, per l'anno prossimo, ad esaminare profondamente la materia in tempo utile, non possiamo oggi fare altro che astenerci dalla votazione, volendo così sottolineare la nostra ferma opposizione, in linea di principio, agli ammassi; ed in modo particolare agli ammassi nel settore dell'olio.

D E L E O N A R D I S . Mi associo al collega Milillo, per quanto riguarda il problema degli ammassi, il ritardo con cui ci è stato sottoposto il disegno di legge, ed il modo con cui il disegno di legge stesso provvede in materia. Mi associo anche all'onorevole relatore nella critica alle riduzioni dei capitoli di bilancio previste nell'articolo 3. Tali riduzioni potrebbero effettivamente mettere in pericolo gli stanziamenti futuri; e ridurre ancora un bilancio già di per sè ridotto non darebbe che risultati dannosi.

C A R E L L I . Ma il provvedimento in esame va anche esso a favore dell'agricoltura!

D E L E O N A R D I S . La verità è che noi non siamo per principio contrari agli ammassi; siamo per una seria disciplina degli ammassi stessi. Questi, se devono essere effettuati, devono anche andare realmente incontro agli interessi generali e devono poter essere liberamente esercitati da tutti.

Il problema fondamentale è rappresentato dalla produzione dell'olio. Come si coltivano le olive, in Italia? Come si raccolgono? Quali sono le condizioni di mercato delle olive, e quali quelle dell'olio? Come andrà a finire l'ammasso? Lo Stato contribuisce alle spese di gestione per gli ammassi con 2.500 lire al quintale: chi si avvantaggia, oggi, di tale contributo? L'agricoltore certamente no, avendo venduto le olive — al momento della raccolta — al prezzo che tutti conosciamo. In provincia di Bari i contadini hanno venduto le olive ad un prezzo non superiore alle 8.000 lire al quintale per la migliore qualità; oggi l'olio ricavato da quelle stesse olive viene venduto a 65.000 lire al quintale.

L'ammasso dovrebbe quindi proteggere la buona produzione, perchè questo è il concetto cui attualmente si ispira il Parlamento italiano. Tanto più eviteremo le sofisticazioni quanto maggiore sarà la produzione di olio di buona qualità. Attualmente, com'è noto, le sofisticazioni avvengono perchè la quantità di olio di morchia lampante prodotta in Italia rappresenta ancora il 50 per cento della produzione nazionale.

Altre critiche si potrebbero formulare in merito alla legge che governa di Enti di riforma e le cooperative. Noi non possiamo non rilevare un fatto positivo, quello cioè che le cooperative stanno oggi introducendo sul mercato un olio di ottima qualità. Esse però non effettuano ammassi. Così agli Enti di riforma noi neghiamo i mezzi finanziari necessari per il proseguimento della loro opera, pur sapendo in quali disastrose condizioni versino. Ora, i fondi non potrebbero essere concessi direttamente ai suddetti Enti?

F E R R A R I , *relatore*. Esiste già il conferimento presso il proprio oleificio.

D E L E O N A R D I S . Sì, ma i contributi dove vanno a finire?

È quindi necessaria, come dicevo, una sistemazione organica della materia mediante un apposito provvedimento. Noi ci troviamo ad un bivio: tra l'urgenza di approvare il disegno di legge e l'impossibilità di aderire alla conservazione di un sistema di carattere provvisorio, introdotto, come osservava dianzi il collega Milillo, in un momento di particolare disagio dell'olivicoltura italiana; oggi che l'olio non è più nelle mani dei produttori e che i contadini non ricavano dalla vendita delle olive quasi più nessun guadagno, tale sistema non è evidentemente più operante.

Pertanto concordo, ripeto, con le conclusioni del collega Milillo. Data la situazione, non possiamo far altro che astenerci dalla votazione.

S A L A R I, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io mi limiterò a rispondere ai quesiti rivoltimi, senza entrare nel merito della discussione di politica generale degli ammassi. Il problema degli ammassi è infatti conosciuto ormai da tutti, e se la Commissione vorrà affrontarlo credo che incontrerà la gratitudine del Parlamento e del Paese.

La prima domanda rivoltami dall'onorevole relatore riguarda i quantitativi di olive conferiti agli ammassi. Mi dispiace non poter fornire notizie aggiornatissime, essendo il Ministero in possesso dei dati che arrivano solo fino all'11 febbraio; tale data è comunque abbastanza recente.

In Ligura non si sono avuti conferimenti. In Toscana Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia non hanno conferito nulla, mentre sono stati conferiti: ad Arezzo 101 quintali di olio; a Siena 204; a Grosseto 232 ed a Livorno 358. Le Marche, per la scarsa produzione di olive, non hanno effettuato conferimenti. In Umbria ha conferito solo la provincia di Perugia: 50 quintali. Il Lazio, che pure è provincia altamente produttiva, è presente solo con Rieti — 179 quintali — e Viterbo, dove ne sono stati conferiti 33 Abruzzi e Molise non hanno conferito. In Campania solo la provincia di Salerno ha conferito all'ammasso, nella misura di 162 quintali di olio. Vi è poi la Puglia, grande serbatoio d'olio d'oliva: Bari 13.266 quintali; Brindisi 6.679; Foggia 815; Lecce 11.900; Taranto 6.709. In Lucania, Matera ha conferito 537 quintali; Potenza non ha effettuato conferimenti. In Calabria: Catanzaro 2.076 quintali; Cosenza non ha conferito; Reggio 22.553 quintali. In Sicilia ha conferito solo Palermo, con 85 quintali; in Sardegna solo Cagliari con 130. In totale, dunque, sono stati conferiti all'ammasso, fino all'11 febbraio 66.069 quintali di olio; il che rappresenta una percentuale minima, di fronte a una produzione totale nazionale che si presume si aggiri sui 2 milioni 900.000 quintali. La riduzione della produzione, in rapporto alle previsioni, è stata di circa seicentomila quintali; si pensava infatti di poter raggiungere i 3 milioni e mezzo di quintali, ma ciò non è stato possibile per gli attacchi della mosca olearia e per altri fattori.

La conclusione che si può trarre dai succitati dati è quella che i produttori non hanno usufruito molto della possibilità di conferire il prodotto all'ammasso; e questo non può essere certo imputato al tardivo inoltro del provvedimento, ma va senz'altro attribuito alla situazione piuttosto sostenuta del mercato, che si è rivelato favorevole agli olivicoltori forse proprio per le benefiche ripercussioni della legge sulla classificazione degli olii, la quale legge ha spinto gli olivicoltori stessi a coltivare, a raccogliere e a conservare meglio le olive per offrire al consuma-

tore un prodotto più pregiato e meglio qualificato.

La seconda domanda rivoltami dal relatore concerneva le riduzioni degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa del bilancio del Ministero. In risposta a tale domanda darò lettura dei capitoli indicati nel disegno di legge.

Per la spesa ordinaria: capitolo 17, « Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale escluse quelle compiute dal personale forestale e dell'alimentazione »; capitolo 48 « Contributi e spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura e dell'orticoltura nazionale nonchè per il progresso della viticoltura e della enologia (leggi 3 aprile 1921, n. 600, e 30 giugno 1954, n. 493) »; capitolo 52, « Spese e contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante e dei prodotti agricoli — Servizio fitopatologico — Osservatori per le malattie delle piante — Studi ed esperienze sulle malattie ed altre avversità delle piante e dei prodotti agricoli e sui mezzi per combatterli (leggi 18 giugno 1931, n. 987, e 30 giugno 1954, n. 493) »; capitolo 59, « Contributi per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni ed aggiunte) »; capitolo 91, « Contributi, sussidi e spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed articolo 127 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e legge 14 dicembre 1955, n. 1318) »; capitolo 92, « Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali »; capitolo 122, « Spese per la manutenzione di opere di bonifica e per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani ».

Per la spesa straordinaria: capitolo 126, « Contributi nelle spese di mano d'opera, occorrenti per il miglioramento e l'incremento dell'olivicoltura; nelle spese per l'acquisto di piante innestate ed in quelle per il finanziamento della lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo (articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 26 luglio 1956, n. 839) (ultima quota) »; capitolo 127, « Spese per il finanziamento di corsi di specializzazione in olivicoltura ed elaiotecnia, e di iniziative straordinarie di propaganda e di assistenza tecnica ed antiparassitaria in olivicoltura (articoli 4 e 6 della legge 26 luglio 1956, n. 839) (ultima quota) »; capitolo 142, « Contributo a favore del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento nella misura massima del 3,50 per cento dell'importo originario dei mutui dal medesimo concessi alle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle gelate e nevicate dell'annata agraria 1955-56 (articoli 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178) (4ª delle 22 quote) »; 156, « Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani; a lavori ed interventi antianofelici; a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 49, primo e secondo comma, 53 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed aggiunte e legge 30 luglio 1957, n. 667) (4ª delle 8 quote) »; capitolo 166, « Spesa per la concessione di sussidi a sensi degli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari alla utilizzazione dell'acqua invasata destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari (articolo 1 della legge 26 luglio 1956, n. 862) (5ª delle 10 quote) »; capitolo 171, « Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana, di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento protettivo causate da nubifragi e da valanghe ai sensi dell'articolo 31 lettera *c*) della legge medesima (9ª delle 10 quote) ».

Circa le altre osservazioni fatte dagli onorevoli senatori, sarà mia cura riferire al Ministero.

Credo sia inutile aggiungere che confido nella comprensione della Commissione per l'approvazione del disegno di legge, un mancato accoglimento del quale porterebbe gravi turbamenti nel settore della produzione olearia.

P A J E T T A . Mi sembra che non resti altro da fare, dopo l'intervento del Sottosegretario di Stato, che approvare il disegno di legge.

Sarebbe però opportuno fermarsi su alcuni punti veramente degni di attenzione; proporrei a tal proposito la nomina di una Sottocommissione, col compito di studiare seriamente il problema degli ammassi per sottoporre poi al Governo le proprie conclusioni.

Oltretutto mi sembra che, essendo la questione dell'ammasso e delle sovvenzioni un po' superata, non sarebbe male impiegare gli stessi fondi in altri settori dell'agricoltura; ad esempio si potrebbero devolvere le stesse somme al Piano verde.

C A R E L L I . La proposta del collega Pajetta sulla nomina di una Sottocommissione ha i suoi pregi. Debbo, però, ricordare che il Piano verde tratta anche l'argomento degli ammassi, ragione per cui sarebbe bene attendere, per vedere quale sviluppo prenderà la questione suddetta, che è questione di politica economica dell'agricoltura.

R I S T O R I . Dalle cifre forniteci dal Sottosegretario di Stato in merito alla situazione dell'ammasso dell'olio, risulta chiaramente che il peso specifico di tale ammasso, ai fini dell'andamento del prezzo di mercato, è praticamente nullo; dello stanziamento previsto saranno utilizzati al massimo lire 200 milioni, ragione per cui i 600 milioni di lire, circa, non utilizzati resteranno alla Federconsorzi.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma come si può affermare questo! Esiste un rendiconto!

R I S T O R I Quanto viene corrisposto per la gestione?

F E R R A R I , *relatore.* 2.500 lire al quintale.

R I S T O R I . È sempre un'aliquota ragguardevole, tenuto conto anche degli altri ammassi che hanno avuto lo stesso esito di questo. Del resto tali considerazioni non partono solo da noi. Lo stesso Centro di difesa agraria, rappresentato dal principe Ruspoli, ha espresso severe critiche in materia. L'assurdo della situazione, oltretutto, consiste nel fatto che i Consorzi agrari provinciali sono in *deficit* nei confronti della Federconsorzi, la cui potenza finanziaria, economica, commerciale è veramente di carattere monopolistico; inoltre la forma di cooperazione mutualistica dei produttori agricoli consorziati è stata liquidata, mentre la Federconsorzi, invece di costituirsi in potenza economico-finanziaria, avrebbe dovuto dedicarsi al coordinamento dell'attività dei consorzi stessi!

In conclusione. associandomi ai colleghi Milillo e De Leonardis, dichiaro di astenermi dal voto.

B O L E T T I E R I . Sarebbe opportuno che i fondi inutilizzati fossero impiegati a favore dell'olivicoltura.

Per il resto, pur condividendo molte delle osservazioni fatte, non posso che dare la mia approvazione al disegno di legge

C A R E L L I . I fondi in questione potrebbero anche essere devoluti all'ammasso dell'olio della campagna 1961-62.

D E L E O N A R D I S . Poichè quest'anno termina lo stanziamento previsto dalla legge n. 839 del 1956, recante provvidenze a favore dell'olivicoltura, la somma di cui si tratta potrebbe anche essere devoluta al finanziamento della suddetta legge.

F E R R A R I , *relatore.* Ringrazio anzitutto l'onorevole Sottosegretario di Stato per i chiarimenti fornitici; chiarimenti che hanno suscitato a loro volta le esatte osser-

vazioni dei colleghi, permettendoci di constatare come la situazione sia veramente preoccupante — specie in determinate provincie — anche se realmente in linea generale si nota un miglioramento nella produzione e nel mercato oleario.

Quanto ai 600 milioni di contributo che non verranno impiegati per l'ammasso dell'olio, ritengo che, come ha accennato il collega Bolettieri, la somma suddetta dovrebbe essere dedicata al potenziamento dell'olivicoltura; e questo specialmente nelle provincie in cui la qualità del prodotto è scarsa mentre la quantità è ragguardevole.

B O L E T T I E R I . I fondi in questione potrebbero allora essere dedicati alla valorizzazione delle zone suddette e della produzione olivicola, mediante la costruzione di nuovi impianti.

F E R R A R I , *relatore*. Sul miglioramento del prodotto possiamo essere tutti d'accordo. L'importante è che i milioni falcidiati dal bilancio non ritornino nel crogiulo del Ministero.

Presento pertanto il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1400, considerato che nell'impostazione per l'ammasso dell'olio della campagna 1960-61 è prevista la spesa di lire 800 milioni; considerato che per i quantitativi ammassabili si potrà prevedere una spesa non superiore a lire 200 milioni; invita il Governo a mettere a disposizione con provvedimento legislativo le economie relative per il miglioramento della olivicoltura nazionale ».

C A R E L L I . Vorrei completare l'ordine del giorno presentato dal relatore con l'aggiunta delle parole « per il potenziamento dei servizi ad essa inerenti, finanziando anche la legge del luglio 1956, n. 839 ».

Tale aggiunta è motivata dal fatto che gli organi decentrati non possono più effettuare i sopraluoghi ed indirizzare l'olivicoltura, a causa della mancanza di fondi.

F E R R A R I , *relatore*. Accetto la modifica proposta dal collega Carelli.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa le discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1960-61, ed a fissare le relative modalità.

(*È approvato*).

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre alla attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura massima di lire 2.500 per ogni quintale di prodotto ammassato, entro il limite di spesa complessivo di 800 milioni di lire. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonchè i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali. Sono ammessi al conferimento anche gli olii di oliva di pressione sino a 12 gradi di acidità.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla suddetta spesa di lire 800 milioni si fa fronte:

1) riducendo rispettivamente di lire 30 milioni, 25 milioni, 50 milioni, 45 milioni, 40 milioni, 30 milioni e 60 milioni gli stan-

ziamenti iscritti nei capitoli di spesa ordinaria: 17, 48, 52, 59, 91, 92 e 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1960-61;

2) riducendo rispettivamente di lire 100 milioni, 50 milioni, 50 milioni, 200 milioni, 80 milioni e 40 milioni gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa straordinaria: 126, 127, 142, 156, 166 e 171 del detto stato di previsione, con corrispondenti riduzioni delle relative autorizzazione di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore, e accettato dal Governo come raccomandazione, con l'aggiunta proposta dal senatore Carelli.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelini Armando ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva » (1395)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelini Armando, Braccesi, Pagni, Guidoni, Monaldi e Bolettieri: « Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente:

« La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con qualunque processo, fisico che non apporti all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

« Il confronto dei procedimenti di rettifica deve essere basato sull'esame spettrofotometrico U.V. e sull'esame della frazione insaponificabile, ed eventualmente su altri metodi che fossero dimostrati idonei, secondo le modalità che saranno precisate nell'apposito regolamento.

« La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

« Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

« Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

« Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati ».

Come i colleghi ricordano, di questo disegno di legge si era iniziato l'esame in sede referente. Ora, a richiesta unanime della Commissione, l'onorevole Presidente del Senato ne ha autorizzato il trasferimento in sede deliberante.

Invito, pertanto, il relatore Carelli a riepilogare i punti principali della sua relazione.

C A R E L L I , *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva, conferma, nelle sue linee generali, la decisa volontà del Parlamento di salvaguardare il patrimonio olivicolo italiano e di agevolare gli interventi degli operatori del settore, nel quadro dell'economia del nostro paese.

A tale scopo il legislatore, nell'esaminare i vari sistemi di purificazione seguendo la

consuetudinaria distinzione tecnologica: *depurazione* e *raffinazione*, si è soffermato principalmente sulle operazioni che distinguono la seconda indicazione generica: deacidificazione, decolorazione, deodorazione, che danno origine a trattamenti chimici e fisici per rendere commestibile e commerciabile un olio di pressione; pertanto, anche per garantire la genuinità del prodotto finito e per motivi di praticità, il legislatore, nell'accettare la norma operativa, complementare di ordine fisico sotto la generica indicazione « ed altre manipolazioni fisiche », riconobbe lecito ed esclusivo il processo chimico della deacidificazione con alcali, non ammettendo l'altro processo chimico della deacidificazione basato sulla neutralizzazione, per esterificazione, con glicerina.

Nell'affrontare il problema tenne conto:

a) della opportunità tecnica;

b) della convenienza economica;

c) della necessità di allontanare la frode.

Dopo aver considerato il seguente schema:

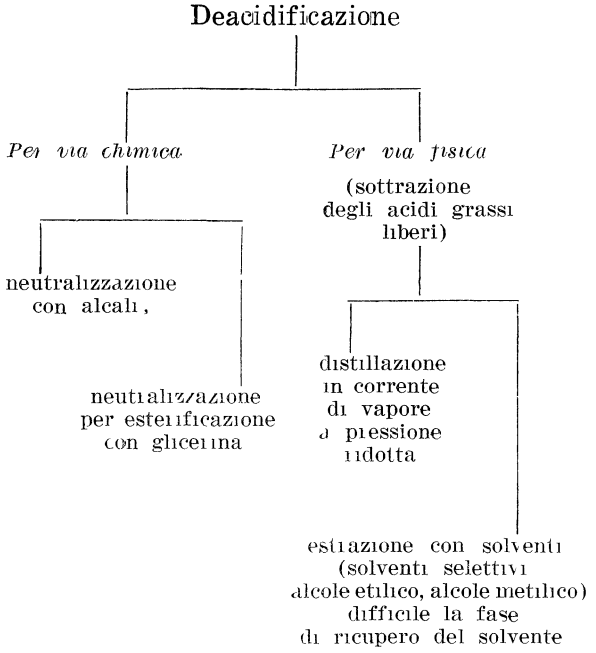

va osservato che nella deacidificazione con liscivie alcaline si ha la neutralizzazione degli acidi grassi liberi, ma la pasta saponosa di precipitazione contiene anche olio neutro, il che consiglia conveniente l'operazione su materiale la cui acidità non superi il 20-25 per cento.

Le « perdite di deacidificazione » secondo la norma ufficiale sono date dalla seguente formula:

$$\% \text{ perdite} = \frac{\text{peso olio grezzo} - \text{peso olio raff.} \times 100}{\text{peso dell'olio grezzo}}$$

Si ritiene che ad ogni grado di acidità da neutralizzare corrisponda una perdita di Kg. 1.500 di olio neutro. Non si deve sottacere la possibilità di ricuperi e l'ulitizzazione delle paste di saponificazione per l'industria saponiera.

Da notare altresì che l'olio non subisce alterazioni e che il processo indicato assicura la genuinità del prodotto. Con la esterificazione il processo chimico, provocando la scissione idrolitica del gliceride e la sua successiva rigenerazione, turba la preesistente armonia biologica dando origine ad un prodotto (che può essere addirittura di sintesi), forse non dannoso alla salute, con notevoli caratteristiche di diversificazione

Non ritenne opportuno, inoltre, il legislatore, estendere la deacidificazione, nel quadro metodologico, al settore fisico considerando il processo di ridotta convenienza economica e di notevole difficoltà tecnica, quindi di difficile attuazione.

Risulta che nei riguardi del sistema basato sulla distillazione in corrente di vapore a pressione ridotta sono stati condotti appropriati studi e positive prove sperimentali

Comunque, data l'importanza del problema, l'indagine scientifica, che abbia lo scopo di realizzare processi industriali che, senza alterare la struttura chimico-biologica del gliceride, permettano una più rapida e completa raffinazione del prodotto, dovrebbe trovare rispondenza nella pratica attuazione del procedimento fisico quando se ne presenti l'opportunità.

A questo scopo tende il progetto al nostro esame.

La proposta di variazione dell'articolo 2 della legge citata assume valore esclusivamente integrativo; nessuna perplessità pertanto dovrebbe ostare alla sua approvazione.

N E G R I . Avrei ritenuto opportuno un rinvio della discussione di questo disegno di

legge. La mia richiesta di rinvio era motivata dalla necessità, esistente a mio avviso, di attingere dei lumi al di fuori dell'ambito parlamentare, senza con ciò voler minimamente mettere in dubbio l'obiettività non solo tecnica, ma anche morale del senatore Carelli, che ci aveva dimostrato, con ampiezza di documenti, come non si trattasse di far entrare dalla finestra ciò che era stato espulso dalla porta. Ora vorrei dichiarare che, avendo attinto a questi lumi e avendo avuto modo di convincermi che non vi sono motivi che ostino all'approvazione del provvedimento in esame, ritiro ogni riserva e voterò a favore di questo disegno di legge.

D E L E O N A R D I S . Vorrei far notare che nella relazione del senatore Angelini si dice che devono essere ammessi tutti quei procedimenti di neutralizzazione dell'olio che non implichino modifiche superiori a quelle che si verificano attraverso il processo agli alcali. Vorrei, però, sapere come verranno ammessi tali procedimenti, e precisamente se occorrerà predisporre un disegno di legge ogni volta o se si potrà avere, in materia, una regolamentazione nel vero senso della parola. Ritengo, pertanto, che la formulazione del disegno di legge sia per ora insufficiente.

B O L E T T I E R I . Nell'articolo viene citato un apposito regolamento.

D E L E O N A R D I S . Dal momento che vi sono degli altri processi che potranno essere ammessi, proporrei di formulare un articolo 2 nel quale si stabilisca l'esistenza di una Commissione formata da tecnici e presieduta dal Ministro, che sia veramente in grado di decidere quali siano i processi ammissibili.

B O L E T T I E R I . Sono favorevole alla proposta del senatore De Leonardis; suggerirei, però, di mantenere al disegno di legge un articolo unico, e di sostituire la formulazione del primo capoverso del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, con la seguente: « Il confronto dei procedimenti di rettifica deve essere basato su metodi idonei, secondo le modalità che saranno precisate da una Commissione di tecnici delle Amministrazioni competenti e di tecnici delle categorie interessate, nominati dal Ministero dell'agricoltura, di concerto con le altre Amministrazioni interessate. »

C A R E L L I , *relatore*. Esiste già un indirizzo ufficiale e la pubblicazione riguardante i metodi di analisi per gli olii e per i grassi ne è la prova. L'aggiornamento dei metodi è compito di un apposito Comitato di cui fanno parte i rappresentanti di tutti i Ministeri interessati compreso quello della sanità. Di conseguenza, pur non avendo nulla da obiettare circa l'emendamento proposto dal senatore Bolettieri, vorrei far rilevare che esso è del tutto pleonastico, dal momento che già nel disegno di legge si parla di regolamento, e che quindi tale proposta non farebbe che rallentare l'opera del Comitato accennato eminentemente tecnico, che non può non tener conto delle conquiste della scienza e della tecnica. Pertanto, per accelerare i tempi, per evitare confusioni e per rendere più pratico il procedimento scientifico e lo studio delle materie scientifiche e tecniche, riterrei preferibile non adottare tale formulazione, pur ammettendo lo scopo per cui l'emendamento viene proposto.

Mi sia consentito di fornire alcuni chiarimenti sull'emendamento che intendo proporre al primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 1407 del 1960.

Tale legge stabilisce all'articolo 2 che la denominazione di « olio di oliva rettificato » è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche.

L'emendamento che propongo è il seguente:

« La denominazione di " olio di oliva rettificato " è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile mediante deacidificazione con alcali e manipolazioni fisiche o con qualunque processo fisico che non apporti all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal procedimento chimico suindicato ».

Si verrebbe, pertanto, ad eliminare l'avverbio « esclusivamente » di carattere limitativo e a riconoscere l'opportunità di considerare nell'arco tecnologico della raffinazione le « manipolazioni fisiche » che accompagnano la deacidificazione. L'accenno è bene che rimanga evidente essendo la deacidificazione una parte del processo di raffinazione

Ho ritenuto, poi, opportuno aggiungere le parole « o con qualunque processo fisico », poichè esiste anche il processo fisico della « estrazione con solventi ».

I processi fisici sono di due ordini:

a) distillazione in corrente di vapore a pressione ridotta;

b) estrazione con solventi ad alta selettività.

L'emendamento, pertanto, termina con le parole « o con qualunque processo fisico che non apporti all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal procedimento chimico suindicato », e ritengo che tale formulazione sia tale da eliminare eventuali equivoci.

P R E S I D E N T E . Ritengo che le parole « o con qualunque processo fisico » possano dar luogo a controversie, e che convenga pertanto essere più tassativi.

C A R E L L I , *relatore*. Dal momento che la base di partenza è il procedimento chimico della deacidificazione con alcali, ritengo che l'emendamento potrebbe terminare così « o con altri processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal procedimento chimico suindicato ».

B O L E T T I E R I La preoccupazione del senatore Carelli penso che risieda nella considerazione che nel processo agli alcali non si agisce solo chimicamente con la soda caustica che produce la deacidificazione...

C A R E L L I , *relatore*. La vecchia legge, alla quale mi riporto per impedire che vi siano variazioni sostanziali, stabilisce che il fondamento della deacidificazione sia con alcali; le altre manipolazioni sono d'ordine fisico e completano la raffinazione. Le manipolazioni fisiche non riguardano il procedimento chimico della deacidificazione, ma costituiscono un complesso complementare atto a liberare il gliceride di tutte le impurità rendendolo perfettamente commestibile.

Nello stabilire che gli altri processi fisici sono ammessi in quanto non determinino una modificazione strutturale del gliceride più profonda di quella che potrebbe determinare il processo della deacidificazione con alcali, devesi fare riferimento al procedimento chimico, perchè se ci si riportasse alle manipolazioni fisiche, si darebbe il via, per non precise interpretazioni, a notevole confusione.

D E L E O N A R D I S . Ritengo che sarebbe opportuno avere copia dell'emendamento, per poter studiare a fondo la formulazione più appropriata, in modo da evitare che attraverso l'emendamento entri dalla finestra ciò che era stato escluso dalla porta.

C A R E L L I , *relatore*. Escludo che tale possibilità possa verificarsi.

D E L E O N A R D I S . Evidentemente, però, ci troviamo su un terreno abbastanza delicato e quindi potrebbe avvenire che usando una parola non esatta si corra il rischio al quale accennavo prima.

Per quello che riguarda l'emendamento presentato dal senatore Bolettieri, ritengo sia opportuno approvarlo. È giusta l'osservazione che vi è un manuale, tenuto dal Ministero, ma qui non si tratta soltanto della questione delle analisi, bensì sopratutto della maniera in cui possono venire autorizzati i nuovi processi. Questi nuovi processi devono, evidentemente, essere autorizzati da qualcuno. ed è quindi giusto che vi sia una apposita Commissione presieduta dal Ministro della quale facciano anche parte i rappresentanti delle categorie interessate.

B O L E T T I E R I . Quando leggemmo l'elenco dei metodi ufficiali, vidi che proprio quei due o tre metodi che mi stavano a cuore non erano considerati. Oggi noi siamo in una fase evolutiva in questo campo; il procedimento di rettifica basato sull'esa-

me spettrofotometrico, ad esempio, non è compreso in quell'elenco, e di conseguenza ritengo che la proposta dal senatore De Leonardis sia senz'altro da prendere in considerazione Molto opportuna sarebbe una Commissione competente in materia, della quale facessero anche parte gli esponenti delle categorie interessate, che fosse in grado di giudicare se un dato procedimento sia tale da migliorare la situazione attuale.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo condivide pienamente l'impostazione di questo disegno di legge, in quanto, con lo stesso, si mira a non sbarrare la porta a tutti quei miglioramenti che la scienza e il progresso porteranno nel settore oleario, risultato al quale invece non si sarebbe pervenuti mantenendo il disegno di legge che è stato approvato nell'ottobre scorso.

In quanto alla formulazione del capoverso, il Governo raccomanda che esso venga approvato così come è stato formulato originariamente, senza alcuna modifica, dal momento che posso rassicurare tutti i colleghi, e in modo particolare il senatore Carelli, che questo disegno di legge è stato profondamente esaminato, da tutti i punti di vista, da tecnici e scienziati in materia, che hanno soppesato parola per parola ogni disposizione. Pertanto, non vi può essere alcuna possibilità di dubbi, specie del tipo di quelli sollevati dal collega De Leonardis, nè alcuna possibilità di incertezze, quali quelle sollevate dal senatore Carelli: così come è stato formulato, questo disegno di legge risponde perfettamente allo scopo.

Mi permetto, ora, di sollevare un'osservazione in merito al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge n. 1407 del 1960. Noi non dobbiamo dimenticare che questo provvedimento va inserito in un sistema legislativo che disciplina il settore delle frodi e della repressione delle frodi e, in questo campo, la legge fondamentale rimane sempre il decreto 15 ottobre 1925, che prevede la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari. La legge del 1925 ha un suo regolamento, quello del 1926, il cui articolo 108 stabilisce che per l'analisi dei prodotti e delle sostanze di cui al decreto-legge i laboratori devono adottare i metodi prescritti dal Ministero dell'economia nazionale, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

Pertanto, da quanto ora ho esposto, risulta che vi è già una norma che prevede che tutte le analisi di questi prodotti debbono essere eseguite in conformità a un elenco che contiene tutti i sistemi di analisi. Di conseguenza, dal punto di vista formale, approvando il secondo comma si verrebbe ad inserire in una legge una norma già contemplata da un regolamento, mentre dal punto di vista sostanziale avverrebbe che il capoverso in questione dovrebbe essere continuamente modificato, poichè il processo scientifico è sempre in cammino, e lo scopo principale di questo provvedimento è proprio quello di adeguarsi al processo scientifico.

Vorrei, inoltre, far notare che dei due procedimenti contemplati in questo capoverso, quello basato sull'esame della frazione insaponificabile è già incluso nell'elenco attualmente in vigore, mentre quello basato sullo esame spettrofotometrico U.V è in corso di inclusione.

Pertanto, con l'approvazione del capoverso, noi sanzioneremmo una norma completamente inutile, in quanto già prevista nel regolamento del 1926; e di conseguenza proporrei alla Commissione di sopprimere questo secondo comma, che rappresenterebbe una stortura dal punto di vista sistematico della materia. Bisogna inoltre tener presente che con la sua approvazione si introdurrebbe in una disposizione di legge un principio che attiene esclusivamente al settore regolamentare, con la conseguenza che saremmo costretti a ritornare molto di frequente sull'argomento.

M I L I L L O . Vorrei conoscere la composizione della Commissione.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si tratta di tecnici nominati dai Ministri competenti e di rappresentanti delle categorie interessate, senatore Milillo.

C A R E L L I , *relatore.* Sono pronto a ritirare il mio emendamento purchè il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 del-

la legge 13 novembre 1960, n. 1407, e cioè: « La denominazione di olio di oliva rettificato è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con qualunque processo fisico », sia interpretato nel senso che tutti i processi fisici riguardanti la raffinazione, e quindi anche la deodorazione, la decolorazione, eccetera, siano compresi nel quadro dei processi fisici riguardanti la deacidificazione e le altre manipolazioni fisiche.

Nello stesso tempo suggerirei al senatore Bolettieri di presentare un ordine del giorno affinchè il contenuto del secondo comma venga fatto presente al Ministero dell'agricoltura, che a sua volta lo consigli alla Commissione, per l'inserimento nell'elenco dei metodi ufficiali di analisi.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Di questo posso dare formale assicurazione fin da ora.

D E L E O N A R D I S . Per quanto si riferisce all'emendamento riguardante la Commissione, io ritengo che vi sia bisogno di un altro regolamento, poichè è necessaria una Commissione che sia in grado di stabilire quali possono essere gli eventuali processi fisici da ammettere.

B O L E T T I E R I . Sono perfettamente d'accordo con il senatore De Leonardis, poichè altro è analizzare con certi sistemi ufficiali quanto è stato già deciso di poter produrre con determinate denominazioni, altro è autorizzare quanto con legge è stato già deciso ma che viene modificato con altri criteri perfezionati. È quindi necessario avere la garanzia di una Commissione che, d'accordo con tutti gli interessati, possa stabilire volta per volta che un nuovo procedimento risponde al criterio di migliorare le condizioni della natura dell'olio Il regolamento stabilisce quali criteri, quali metodi ufficiali bisogna seguire per arrivare a riconoscere un determinato tipo di olio, mentre noi vogliamo che un nuovo procedimento venga analizzato non in base al regolamento vecchio, ma attraverso un organo nuovo che venga creato con questo provvedimento, e riteniamo che la massima garanzia si possa raggiungere quando di tale organo facciano parte il Ministero dell'agricoltura e i rappresentanti delle categorie interessate.

M I L I T E R N I . L'onorevole Sottosegretario ha proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo, in quanto che esiste già una Commissione che ha il compito di dichiarare ufficiali i metodi di analisi. In base ad un'altra proposta si vorrebbe invece creare un'altra Commissione per estendere l'autorizzazione ad altri sistemi che potranno presentarsi in seguito all'evoluzione della scienza. A mio avviso, tale divergenza potrebbe venire superata se la Commissione esistente avesse il compito di verificare preventivamente se un dato sistema debba essere ritenuto ufficiale o meno. Ritengo che in tal modo si verrebbero ad evitare contestazioni e liti sul tipo di quelle verificatesi, ad esempio, a proposito dell'olio Berio e dell'olio della Valle d'Aosta, impedendo che chi obiettivamente ha forse ragione, venga a trovarsi dalla parte del torto per il fatto che invocava un sistema non riconosciuto ufficialmente.

Ritengo, pertanto, che quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario debba essere tenuto nella massima considerazione e che, dal momento che esiste già una Commissione, questa debba valutare i nuovi sistemi affinchè questi ultimi, una volta autorizzati, possano venire pubblicati nell'elenco ottenendo il riconoscimento ufficiale.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In sostanza, onorevoli colleghi, la legge riconosceva finora come olio rettificato commestibile soltanto quello ottenuto mediante il procedimento agli alcali. Ora, con il disegno di legge, si vuole raggiungere l'obiettivo di introdurre altri processi che non comportino variazioni maggiori di quella apportata all'olio dal procedimento suddetto.

Quali potranno essere le conseguenze pratiche dell'innovazione auspicata? Colui il quale avrà inventato un nuovo procedimento di rettifica farà esaminare un campione dell'olio ricavato per controllare se la variazione avvenuta sia o meno conforme a quella prevista

dalla norma di legge; e chi deciderà in merito sarà la Commissione prevista dal regolamento di esecuzione della legge del 1925, Commissione la quale tiene aggiornato l'elenco dei metodi ufficiali di analisi

Non comprendo, quindi, perchè si voglia procedere alla nomina di un'altra Commissione, la quale non costituirebbe, in sostanza, che un duplicato di quella già esistente; senza contare, poi, l'inconveniente — da me dianzi sottolineato — che il comma in esame dovrebbe essere continuamente sottoposto a modificazioni, in relazione all'inevitabile, continua evoluzione della scienza. Oggi si prescrivono due prodotti d'analisi, di cui uno è già iscritto nell'elenco dei metodi ufficiali e l'altro vi sarà iscritto a giorni; tra qualche settimana potrebbe essere inventato un altro sistema di rettifica, e così via

L'opportunità del comma in questione appare pertanto assai dubbia.

P R E S I D E N T E . Allo scopo di permettere all'onorevole relatore di condurre un esame più approfondito sulle proposte di emendamento presentate durante la seduta, propongo un rinvio della discussione.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari